



COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale

N. 38

Del 28/07/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **28** del mese di **luglio** alle ore **18.00** presso la casa consiliare.

Convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, in seduta ordinaria con l'intervento dei Signori:

Presidente (Sindaco)	Presente	Assente
Pili Sandro	X	

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
Carta G. M. Elena	X		Murtas Alessandro	X	
Casu Daniela	X		Orrù Rosella	X	
Grussu Andrea	X		Pau Nazzaro	X	
Latte Bianca		X	Pibi Antonio	X	
Lobina Gabriele	X		Pintori Denise	X	
Manca M. Cristina	X		Pili Gian Pietro	X	
Mura Alice	X		Puddu Simone	X	
Murgia Gloria	X		Sanna Loredana	X	

	Presenti	Assenti
Totale	16	1

Assiste, in assenza del segretario, in qualità di ufficiale verbalizzante il vice segretario Usai dott. Stefano.

Il Sindaco illustra la proposta soffermandosi sui punti di maggior rilievo.

Chiede di intervenire il consigliere G. Pili per manifestare il proprio dissenso circa la proposta all'ordine del giorno; evidenzia che la soppressione di Equitalia è atto solamente formale in quanto dipendenti, struttura, approccio etc. sono del vecchio soggetto di riscossione; ritiene che la motivazione sottesa non sia esaustiva considerato che l'ente ha già un appaltatore; rileva che sia contro la volontà popolare l'adesione alla iniziativa e che, visto le situazioni pregresse, non attribuirebbe alcun incarico neppure al nuovo soggetto. Manifesta la volontà di votare contro la proposta.

Prende la parola il consigliere sig.ra Manca per avere chiarimenti circa l'adesione ed in particolare se questo determini o meno degli obblighi per il comune.

Il Sindaco rassicura che non insiste alcun obbligo e che in caso di non adesione l'ente sarebbe costretto a nuovi appalti con ulteriori costi e carichi in termini di lavoro; chiede al vice segretario dott. Usai un intervento sugli aspetti tecnici.

L'ufficiale verbalizzante prende la parola per chiarire che, come precisato dal sindaco e indicato nella proposta, l'adesione non determina alcuna facoltà e che l'atto stesso si pone in una funzione preventiva tenendo conto della delicata situazione del comune in relazione ai residui; puntualizza inoltre che l'attuale affidatario ha solo una parte di incombenze e che per effetto del nuovo soggetto l'aggio viene a determinare un costo inferiore rispetto alle implicanze determinate da un appalto.

Chiede se vi siano interventi e constatato che nessun consigliere dispone le votazioni che ottengono l'esito sotto indicato:

- Consiglieri presenti e votanti 16;
- Voti a favore: 13
- Astenuti 2 (Murtas e Pintori);
- Contrari 1 (G. Pili)

Per l'immediata esecutività voti:

- A favore: 14
- Astenuti 1 (Pintori);
- Contrari 1 (G. Pili)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 2 del Dl n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del Dl n. 50 del 2017, dispone al comma 2 che *“A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”*.
- dal 1° luglio 2017, l'art. 1 del Dl n. 193 del 2016 prevede lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”.
- in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune a decorrere dal 1° luglio potrà avvalersi del nuovo soggetto, per riscuotere coattivamente il ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973, solo previa adozione della delibera;
- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate.

Considerato che:

- il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr. n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al Rd nl 639 del 1910, ma anche tramite

gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997;

- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a secondo il tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione.

- la delibera, in ogni caso, non impegna ad affidare in via esclusiva all'Agenzia delle entrate-Riscossione tutte le proprie entrate, di natura tributaria o patrimoniale, e che come in passato il Comune di Terralba, pertanto, può legittimamente utilizzare alternativamente sia il ruolo che l'ingiunzione di pagamento di cui al r.d. n. 639 del 1910, in coerenza con le proprie previsioni regolamentari e con la propria struttura organizzativa (nonché ogni strumento apprestato dal legislatore).

Dato atto:

- che l'opzione di cui all'atto deliberando costituisce misura in grado di determinare equità fiscale ed azione efficiente – prevista peraltro dal legislatore – per poter affrontare con successo i contribuenti meno “disponibili” in risposta, quindi, anche alle aspettative di buona amministrazione del cittadino che correttamente adempie ai propri obblighi tributari;
- che la deliberazione, come detto, si pone semplicemente come ipotesi potenziale che non obbliga in alcun modo l'ente agevolando peraltro i procedimenti di esternalizzazione e rendendo i processi amministrativi correlati meno burocratici e dispendiosi per l'ente e per la collettività;
- che l'azione si innesta in quella serie di approcci virtuosi anche per meglio corrispondere alle istanze della Corte dei Conti ed alle correlate situazioni in relazione ai residui;
-

Visto - l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

- il regolamento generale delle entrate del comune di Terralba;

Valutata positivamente la possibilità di inserire – tra i vari strumenti utilizzabili dall'ente – anche quella di avvalersi del nuovo soggetto che sostituisce, di fatto e di diritto la soc. Equitalia;

Acquisito il parere positivo a cura del Responsabile del servizio Usai dott. Stefano ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

DELIBERA

Di prevedere la possibilità di avvalersi, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, all'Agenzia delle entrate – Riscossione, l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali, fermo restando la continuità di attività di riscossione coattiva già assegnate al pregresso soggetto (Equitalia);

L'immediata esecutività dell'atto presente ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to (Dr. Sandro Pili)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Stefano Usai)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICO che la presente deliberazione, ai sensi della legge 69/2009, è in corso di pubblicazione, all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno 03.08.2017 per 15 giorni consecutivi.

Terralba, li 03.08.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Franco Famà)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

CERTIFICO che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno _____ al giorno _____, ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U. EE.LL. n.267/2000.

Terralba, li _____

IL MESSO COMUNALE
(_____)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Famà)

N° 1441 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

PER COPIA CONFORME

Terralba, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO